

Legge regionale 18 dicembre 1992 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

Art. 8

Regolamentazione del trasporto

1. L' attività di trasporto delle MPS non tossiche e nocive deve avvenire in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con DPGR 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 10 marzo 1992.

2. Non sono soggette all' obbligo di cui al comma 1 le MPS ed i residui indicati all' articolo 7, commi 6 e 7.